



**Città Metropolitana di Napoli**  
**Area Edilizia e Programmazione Scolastica**  
*Dipartimento Programmazione della Rete Scolastica*

Alla c.a. del Dirigente Scolastico

E p.c.

Al Sindaco Metropolitan

All'Area Edilizia e Programmazione scolastica  
Loro sedi

**Oggetto:** “Nuovo disciplinare per l’uso in concessione di spazi per l’installazione di punti di ristoro (buvettes) o distributori automatici di bevande ed alimenti negli istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli”. Precisazioni.-

Facendo seguito alla Ns. nota del 21/04/2015, con la quale è stato comunicato che con la Deliberazione del Sindaco Metropolitan n° 90 del 14/04/2015 è stato approvato il “nuovo disciplinare per l’uso in concessione di spazi per l’installazione di punti di ristoro (buvettes) o distributori automatici di bevande ed alimenti negli istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli”, si ritiene opportuno precisare gli elementi di innovazione introdotti dal nuovo disciplinare inerenti alla concessione del servizio.

Nella sezione, di esclusiva competenza degli Istituti Scolastici, denominata “Concessione del servizio – Principi generali” (art. 19 e seguenti) del disciplinare sono elencati i principi generali cui devono attenersi gli istituti scolastici per l’individuazione del concessionario del servizio, per l’eventuale assegnazione temporanea del servizio e per la revoca della concessione che di seguito si esplicitano.

Nell’art. 19 vengono stabiliti i criteri per l’individuazione del concessionario del servizio, in particolare:

Nel comma 2 viene prescritto che l’individuazione del concessionario da parte del Consiglio di Istituto, deve tassativamente avvenire secondo i principi stabiliti dall’art.30 del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006 - *Codice dei contratti* ed in particolare: “*trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati [...] e con predeterminazione dei criteri selettivi*”.

Nel comma 3 si prescrive che la gara deve salvaguardare la trasparenza nelle procedure ed il rispetto di ogni normativa di pubblica sicurezza, di igiene e fiscale e deve tenere conto dell’offerta più vantaggiosa ai fini della determinazione del prezzo finale al pubblico in relazione alla tipologia dell’utenza e che dalla stessa debbano essere tassativamente esclusi:

- a) i parenti di I e II grado e gli affini di I grado dei dipendenti della Città Metropolitana di Napoli, dei Dirigenti scolastici, dei docenti, dei direttori amministrativi e dei collaboratori dell’istituto interessato;
- b) coloro che, già concessionari di spazi scolastici di competenza di questa Amministrazione oggetto del disciplinare, non risultano in regola con i pagamenti relativi ai canoni

concessivi degli spazi ed agli eventuali oneri di gestione per pendenze debitorie maturate oltre i 180 (centottanta) giorni.

Nel comma 4 si dispone che il competente organo dell'Istituto scolastico interessato adotta il provvedimento di concessione del servizio dopo che è stata espletata la gara secondo i criteri e le modalità indicate ed effettuati i necessari controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione dell'aggiudicatario (quali ad esempio controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art 38 del D.Lgs 163/2006, verifiche antimafia previste dal D.Lgs. 159/2011, controllo delle assenze delle cause di esclusione previste alle precedenti lettere a e b, ecc.) il competente organo dell'Istituto scolastico interessato adotta il provvedimento di concessione del servizio e provvede a trasmetterne copia alla Città Metropolitana di Napoli.

**Nel comma 5 è fatto assoluto divieto di prevedere la corresponsione di altri canoni e liberalità al di fuori di quanto espressamente previsto dal presente disciplinare.**

Nel comma 6 è fatto divieto di estendere la concessione ad altri plessi scolastici del medesimo Istituto.

Nell'articolo 20 vengono elencati in modo non esaustivo gli obblighi (minimi) a cui dovranno attenersi i concessionari del servizio mediante installazione di Distributori automatici ovvero mediante installazione di Punti di ristoro (buvettes). Detti obblighi che potranno essere naturalmente integrati da ulteriori prescrizioni, dovranno essere opportunamente inseriti negli atti di gara predisposti dall'Istituzione scolastica

Nell'articolo 21 vengono disciplinati i casi (eccezionali) in cui può essere temporaneamente concesso il servizio:

Nel comma 1 si prevede che detto servizio può essere assegnato in via temporanea, previo nulla osta della Città Metropolitana di Napoli, nei seguenti casi eccezionali e motivati, non dipendenti dal concessionario:

- a) proroga della concessione del servizio per il periodo strettamente necessario alla conclusione del procedimento finalizzato alla concessione del medesimo, come disciplinato dall'Art. 19;
- b) affidamento temporaneo dello spazio al soggetto individuato ai sensi dell'Art. 19, nelle more del perfezionamento della procedura di concessione del servizio.

Nel comma 2 viene disciplinato il pagamento dei canoni concessivi e degli eventuali oneri, per il quale si applica la disciplina di cui agli Artt. 6,8 e 15.

Nel comma 3 si specifica che in caso di mancata autorizzazione all'uso degli spazi con provvedimento espresso da parte della Città Metropolitana di Napoli, l'occupazione verrà considerata *sine titulo* con applicazione, oltre ai canoni e agli eventuali oneri di cui agli Artt. 6, 8 e 15, dell'indennità extraconcessiva di € 100,00 giornaliera.

Nei commi 1 e 2 dell'articolo 22, infine, vengono stabiliti i casi in cui si procede con la revoca della concessione, in particolare:

“L'inottemperanza di quanto stabilito nell'Art. 20 può costituire giusta causa per la revoca della concessione del servizio” (comma 1).

“L'Istituto scolastico dovrà vigilare sulla regolarità del pagamento dei canoni e degli eventuali oneri di cui agli artt. 6, 8 e 15. Il mancato pagamento, reiterato per due trimestri consecutivi e senza giustificato motivo, costituisce causa di revoca della concessione degli spazi, ai sensi dell'Art. 11, comma 4, lett. a.” (comma 2).

Nel comma 3 si specifica, inoltre che “La revoca della concessione degli spazi comporta l'assoluto divieto di utilizzo degli stessi, di conseguenza l'Istituto scolastico procederà alla revoca della concessione del servizio e in mancanza risponderà dell'eventuale occupazione *sine titulo*.”

Distinti saluti

Il Capo Dipartimento  
Dot.ssa Lucia Mazza

